



ARDAF - Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali

Martedì 24 ottobre 2017



Oltre la pesca...l'acquacoltura. Quali opportunità per il settore?

FEAMP - Fondo Europeo per gli affari marittimi e la Pesca

Le misure per l'acquacoltura.

Dr. Agr. Gian Ludovico Ceccaroni Cambi Voglia

PREMESSA



Tra le competenze professionali del dottore agronomo rientra:
« lo studio, la progettazione, la direzione ed il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura »

Dunque questo settore in qualche modo «ci compete».



Sommario



- **Introduzione: il settore dell'acquacoltura**
- **Acquacoltura: Agricoltura o pesca?**
- **La complessità del settore → spazi professionali per l'agronomo?**
- **L'inquadramento giuridico**
- **Il sostegno finanziario del FEAMP all'acquacoltura**
- **Le priorità dell'Unione per il FEAMP**
- **Il PSN acquacoltura - Macroobiettivi e obiettivi**
- **Le misure del FEAMP per l'acquacoltura**

Il settore dell'acquacoltura

COSA FA: Svolge attività dirette alla produzione di organismi acquatici: pesci, molluschi, crostacei e piante acquatiche

DOVE: in acque dolci, salmastre e marine.

COME: Attraverso il controllo da parte dell'uomo di una o più fasi del loro ciclo biologico.



GL Ceccaroni CV 10/2017



Il settore dell'acquacoltura

In Italia, le imprese di acquacoltura si caratterizzano per i seguenti elementi (fonte ISMEA):

- ▶ **produzioni principali: pesci e molluschi; crostacei allevati in ridottissime quantità;**
- ▶ **Pesci (Piscicoltura)→** soprattutto trote, spigole e orate; in impianti a terra (pesci d'acqua dolce e marini) e in gabbie a mare (pesci marini).
- ▶ **Molluschi (Molluschicoltura) →** quasi esclusivamente mitili o cozze e vongole veraci, la prima allevata sia in mare aperto che in laguna, la seconda nelle aree lagunari;
- ▶ **Destinazione prevalente o quasi esclusiva dei prodotti ittici allevati in Italia è rappresentata dal mercato del vivo e del fresco, mentre una destinazione secondaria, di rilievo solamente per le trote, è data dalla lavorazione e trasformazione industriale**
- ▶ **Mercato di sbocco:** costituito prevalentemente dai grossisti





Chi esercita l'attività di acquacoltura è agricoltore o pescatore?

POTREBBE ESSERE AGRICOLTORE:

- ◆ attività esercitata in vasche a terra su superfici accatastate e dunque dotate di reddito agrario e reddito dominicale
- ◆ Attività non rientrante in alcun caso nella sfera di applicazione del codice della navigazione, proprio perché esercitata a terra senza **l'ausilio** di natanti;
- ◆ interviene nella cura e nello sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, in particolare con **l'alimentazione** e/o eventuali cure veterinarie;

GL Ceccaroni CV 10/2017

POTREBBE ESSERE PESCATORE:

- ◆ Attività esercitata in acque marittime o salmastre, comunque del demanio marittimo, liberamente soggette ai moti di marea che ne assicurino il ricambio
- ◆ si effettua solo la raccolta del prodotto maturo senza interventi in alcuna fase del ciclo biologico della specie bersaglio ad eccezione della semplice semina dei molluschi bivalvi (che non può essere considerata **“cura del ciclo biologico”**)
- ◆ Attività effettuata da soggetti in possesso di licenza di pesca professionale (marittima o per le acque interne) con **l'utilizzo** di natanti di IV o V categoria, conseguentemente soggetti codice della **n a v i g a z i o n e**

Complessità normativa e delle procedure

l'occupazione del suolo e di aree di demanio marittimo

Concessioni demaniali e canoni concessori

Autorizzazioni e licenze

tutela delle aree sensibili

trasporto di animali

Tracciabilità

condizioni igienico
sanitari dei prodotti

l'uso sostenibile
delle risorse idriche

conservazione
della
biodiversità

normativa
ambientale

l'etichettatura e i mercati per
la commercializzazione

Norme per la
trasformazione

sanità e il benessere animale

TABELLA 22 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER REALIZZARE UN NUOVO IMPIANTO DI ACQUACOLTURA (2009)

Procedura amministrativa	Descrizione	Enti preposti	Documenti da produrre/tempi previsti
Concessione edilizia	Procedura per ottenere l'autorizzazione a compiere opere di scavo, edili e infrastrutture, a terra o in ambienti acquatici (lagune, laghi, mare). La concessione edilizia è rilasciata dal Comune ma presuppone vari nulla osta da parte di altri enti	Comune Regione Provincia Capitaneria di porto Soprintendenza beni archeologici Genio civile	20-25 documenti / tempi difficilmente definibili
Concessione beni del demanio marittimo (sul litorale e in mare, defilabili adiacente alla costa o in mare aperto) lacustre e fluviale	Procedura per ottenere il rilascio di concessioni per l'uso dei beni demaniali marittimi per poter realizzare opere per l'allevamento di organismi acquatici. La concessione è rilasciata dalla Regione, ma presuppone vari pareri positivi da parte di altri enti.	Regione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Capitaneria di porto/Autorità portuale Genio civile	5 documenti / circa 300 giorni
Valutazione di impatto ambientale (Via)	Procedura di valutazione d'impatto ambientale se i progetti relativi a opere e interventi sono suscettibili di produrre rilevanti modifiche all'ambiente (obbligatoria per gli impianti di acquacoltura). Il giudizio di compatibilità ambientale viene fornito dal Ministero dell'ambiente per i progetti di importanza nazionale, dalla Regione per i progetti in ambito regionale. Altri enti sono chiamati a esprimere dei pareri.	Progetti in ambito nazionale: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero per i beni e le attività culturali Regione Progetti in ambito regionale: Regione Provincia Comune Capitaneria di porto	8 documenti / 150-210 giorni
Tutela dei beni ambientali, culturali e Paesistici	Procedura per ottenere la dichiarazione che l'area individuata per l'impianto di acquacoltura non è sottoposta a vincolo ambientale o paesaggistico. L'autorizzazione è rilasciata dalla Regione che la trasmette alla Soprintendenza per i beni culturali territorialmente competente (a sua volta la inoltra al Ministero per i beni e le attività)	Regione Soprintendenza per i beni culturali Ministero per i beni e le attività culturali (che può annullare l'autorizzazione concessa dalla Regione o autorizzare l'intervento se la Regione non si pronuncia sulla domanda)	10 documenti / 140-150 giorni
Vincolo idrogeologico	Procedura per ottenere l'autorizzazione per tutte le opere che comportano interventi di trasformazione urbanistica del territorio e di trasformazione degli ecosistemi tali da comportare consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamento, riporti) e/o da modificare il regime delle acque. La dichiarazione che l'area individuata per l'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico viene emessa dalla Regione o dal Comune (se vi è una delega da parte della Regione).	Regione Comune	7 documenti / 60 giorni
Concessione captazione acqua	Procedura per ottenere l'autorizzazione ad estrarre o prelevare acque sotterranee o superficiali per l'allevamento ittico. Per le grandi derivazioni è competente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le piccole derivazioni la concessione viene emessa dalla Provincia.	Provincia (per le piccole derivazioni) Regione Comune	16 documenti / 90 giorni
Scarico acque reflue	Procedura per ottenere il riconoscimento che le acque reflue provenienti dall'impianto di acquacoltura sono assimilate ad acque reflue domestiche e quindi l'autorizzazione allo scarico in recapito diverso dalla pubblica fognatura ovvero i corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, torrenti, fossi), sul suolo e nel sottosuolo. L'autorizzazione può ricadere nella competenza della Provincia o del Comune (a seconda del territorio coinvolto)	Provincia Comune	9 documenti / 90 giorni
Autorizzazione igienico-sanitaria per esercizio	Procedura per ottenere la licenza igienico-sanitaria per l'attività di acquacoltura che rientra, nell'ambito degli allevamenti zootecnici, tra le industrie insalubri. Il comune, ricevuta la comunicazione da parte dell'impianto, può vietare l'avviamento delle attività. In alcuni Regolamenti comunali è previsto un vero e proprio permesso da parte del Sindaco, emanato su parere dell'ASL competente per territorio.	Comune	5 documenti / 30-60 giorni
Conformità dei vigili del fuoco	Procedura per ottenere il parere di conformità del progetto ad una serie di norme sulla sicurezza della struttura, degli impianti elettrici e degli altri sistemi. Una volta realizzato l'impianto, occorre chiedere l'istanza di sopralluogo per la verifica sul posto del rispetto delle norme sulla prevenzione e la sussistenza dei requisiti di sicurezza. La competenza in entrambi i casi è del Comando provinciale dei vigili del fuoco.	Comando provinciale dei vigili del fuoco Ispes/ASL (verifica impianti elettrici, messa a terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche)	3 documenti / 45-90giorni
Autorizzazione sanitaria in acquacoltura	Procedura per ottenere l'autorizzazione sanitaria e la registrazione nella BDN per l'anagrafe zootecnica	Servizio veterinario Azienda Sanitaria Locale	2/6 documenti in relazione alla tipologia di azienda / 60 giorni.

Ma vediamo come è inquadrata giuridicamente...

Legge 102/1992

(Norme concernenti l'attività di acquacoltura)

- ▶ L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
- ▶ Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.



Ma vediamo come è inquadrata giuridicamente...



Legge di orientamento agricolo (D.Lgs 228/2001) modifica radicalmente **l'articolo 2135** del Codice Civile, definendo **“imprenditore agricolo”** chi esercita questa attività in acque dolci, salmastre e marine.

Con questa riforma si passa da un criterio **“fondiario”** previsto **dall'articolo 2135** del Codice del 1942 ad un criterio **“biologico”** che consente di produrre piante ed animali senza il supporto del fondo.

Sviluppo del **criterio del “ciclo biologico”**, secondo cui (secondo comma **dell'art. 2135**) per coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali si debbano intendere le **“attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acqua dolci, salmastre o marine”**.

Così **l'attività** agricola comprende ora tutte le ipotesi di allevamento possibili, anche in acqua, sia dolce (invasi naturali e artificiali ecc.), sia quella salmastra (vallicoltura, stagni e laghi costieri) o marina (sia a terra che in mare), fino a potersi considerare agricola anche la produzione delle alghe o altre piante acquatiche.

Anche da punto di vista previdenziale e fiscale l'acquacoltura applica le disposizioni agricole (R.D., R.A., ecc.)

L'articolo 2135 del Codice Civile L'imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, **allevamento di animali e attività connesse**.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono **le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine**.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge .



Decreto Legislativo 4/2012

Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura

Art. 3 *Acquacoltura*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

2. Sono **connesse** all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:

a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1;

b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese **le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali**, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;

c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.



Nella Politica Comune della Pesca l'acquacoltura ha un ruolo e dovrebbe...

...contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare e le forniture alimentari

... favorire la crescita e l'occupazione su basi sostenibili in tutta l'Unione

... garantire a lungo termine la sicurezza alimentare



PCP vede la necessità di elaborare orientamenti strategici per

- migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura,
- sostenerne lo sviluppo e l'innovazione
- favorire l'attività economica e la diversificazione
- fornire così una migliore qualità della vita nelle zone costiere e interne.

Creazione di un Consiglio Consultivo dell'Acquacoltura a livello UE

Campo di applicazione della PCP

- ▶ La politica comune della pesca (PCP) riguarda: *a) la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse; b) nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno dell'attuazione della PCP: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.*

Priorità dell'Unione per il FEAMP (Articolo 6)

- (1) *Promuovere una pesca sostenibile, efficiente, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*
- (2) **Favorire un'acquacoltura sostenibile, efficiente, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**
- (3) *Promuovere l'attuazione della PCP (controllo e raccolta dati)*
- (4) **Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale**
- (5) **Favorire la commercializzazione e la trasformazione**
- (6) *Favorire l'attuazione della Politica Marittima Integrata*

Gli obiettivi evidenziati si trovano delineati nelle misure del FEAMP e a ricaduta nel Piano strategico nazionale del FEAMP stesso

Il sostegno finanziario all'acquacoltura

Dotazione FEAMP per l'Italia 2014-2020

Pesca e acquacoltura: 424.300.000 €

Controllo attività pesca: 55.443.892 €

Raccolta dati: 46.985.079 €

Misure di mercato: 6.088.028 €

Politica Marittima: 4.445.560 €

TOTALE: 537.262.559 €

Per Obiettivo Tematico (OT)

OT3 - promuovere competitività PMI: 218 m€

OT4 - diminuzione emissioni carbonio: 12,7m€

OT6 - tutelare ambiente e risorse: 215,5 m€

OT8 - occupazione sostenibile e mobilità: 58,1 m€

Assistenza tecnica 32,2 m€

TOTALE: 537.3 m€

Quota per lotta a cambiamenti climatici: 94 m€ (obiettivo specifico EU2020)

Risorse del FEAMP per misura - 1

Regolamento n. 508/2014	Descrizione	PR	OT	Risorse UE
Capo 2 Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura				110.567.415,00
Articolo 47	Art.47 Innovazione	2	3	3.000.000,00
Articolo 48 Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	<i>art.48-a) investimenti produttivi</i>	2	3	25.000.000,00
	<i>Art.48-b) diversificazione produzione</i>	2	3	5.957.360,00
	<i>Art.48-c) ammodernamento delle unità</i>	2	3	18.000.000,00
	<i>Art.48-d) miglior e ammod connesso a salute e beness animali</i>	2	3	2.000.000,00
	<i>Art.48-e) investim per ridurre impatti su ambiente e uso eff risorse</i>	2	6	17.011.656,00
	<i>Art.48-f) investimenti per migliorare qualità o agg valore ai prodotti</i>	2	3	2.000.000,00
	<i>Art.48-g) recupero stagni o lagune</i>	2	3	1.000.000,00
	<i>Art.48-h) diversifreddito</i>	2	3	4.000.000,00
	<i>Art.48-i) impatto dell'attività sulle acque</i>	2	6	2.000.000,00
	<i>Art.48-j) promozione sistemi a circuito chiuso</i>	2	6	3.000.000,00
	<i>Art.48-k) aumento eff energetica</i>	2	4	4.098.399,00
Articolo 49	Art.49-Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole	2	3	2.000.000,00

Risorse del FEAMP per misura - 2

Regolamento n. 508/2014	Descrizione	PR	OT	Risorse UE
Articolo 50	Art.50-Promozione del capitale umano e del collegamento in rete	2	8	5.000.000,00
Articolo 51	Art.51-Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura	2	6	5.000.000,00
Articolo 52	Art.52-Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile	2	3	3.000.000,00
Articolo 53	Art.53-Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica	2	6	1.500.000,00
Articolo 54	Art.54- Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura	2	6	1.000.000,00
Articolo 55	Art.55-Misure sanitarie	2	3	1.000.000,00
Articolo 56	Art.56-Misure relative alla salute e al benessere degli animali	2	3	2.000.000,00
Articolo 57	Art.57-Assicurazione degli stock acquicoli	2	3	3.000.000,00
Capo 3 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura				42.430.000,00
Articolo 62	Art.62-Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo	4	8	2.000.000,00
Articolo 63	Art.63-Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo	4	8	38.430.000,00
Articolo 64	Art.64-Attività di cooperazione	4	8	2.000.000,00
Capo 4 Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione.				72.088.028,00
Articolo 66	Art.66-Piani di produzione e di commercializzazione	5	3	6.000.000,00
Articolo 67	Art.67-Aiuto al magazzinaggio	5	3	6.088.028,00


I 4 MACROBIETTIVI DEL PSN

- ▶ **RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE** - per favorire lo sviluppo e la competitività **dell'acquacoltura** italiana, semplificando le procedure per il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo di licenze, riducendo gli oneri e i tempi per gli adempimenti amministrativi, assicurando **l'efficienza** e la trasparenza **dell'azione** amministrativa e il coordinamento organizzativo.
- ▶ **2. ASSICURARE LO SVILUPPO E LA CRESCITA SOSTENIBILE DELL'ACQUACOLTURA ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE COORDINATA DELLO SPAZIO E L'AUMENTO DEL POTENZIALE DEI SITI** - per assegnare spazi **all'acquacoltura**, per assicurare **l'accesso** e **l'uso** di risorse **nell'ambiente** marino costiero, offshore e nelle acque interne.
- ▶ **3. PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELL'ACQUACOLTURA** - per un settore competitivo e diversificato, sostenuto da un livello avanzato di formazione, ricerca e innovazione che copra **l'intera** filiera, garantisca la tutela ambientale e la sanità animale e soddisfi in modo sostenibile le esigenze dei consumatori.
- ▶ **4. PROMUOVERE CONDIZIONI DI EQUA CONCORRENZA PER GLI OPERATORI E MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI MERCATO DEI PRODOTTI DELL'ACQUACOLTURA** - attraverso una migliore applicazione della normativa **dell'UE** e applicando agli operatori dei Paesi terzi condizioni equivalenti a quelle comunitarie; sostenere i consumi e promuovere **l'immagine** e la qualità dei prodotti **d'acquacoltura**, con la partecipazione attiva e **l'organizzazione** degli operatori economici.

Gli obiettivi del PSN

- ▶ 1. SOSTEGNO AL RAFFORZAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO, **DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE**;
- ▶ 2. RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ E DELLA REDDITIVITÀ DELLE IMPRESE ACQUICOLE, IN PARTICOLARE DELLE PMI;
- ▶ 3. SVILUPPO DI NUOVE COMPETENZE PROFESSIONALI E APPRENDIMENTO PERMANENTE;
- ▶ **4. MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI MERCATO DEI PRODOTTI DELL'ACQUACOLTURA**;
- ▶ **5. PROMOZIONE DI UN'ACQUACOLTURA SOSTENIBILE ED EFFICIENTE SOTTO IL PROFILO DELL'USO DELLE RISORSE**;
- ▶ **6. PROMOZIONE DI UN'ACQUACOLTURA CHE GARANTISCA UN LIVELLO ELEVATO DI TUTELA AMBIENTALE, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI, SALUTE E SICUREZZA PUBBLICA.**
- ▶ 7. RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE.

Dal Piano strategico nazionale per l'acquacoltura



Le misure per lo sviluppo dell'acquacoltura nel FEAMP

FEAMP
2014-2020



Il Titolo V, CAPO II del Regolamento (UE) 508/2014 tratta dello **Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura**

Le regioni, come Organismi intermedi, predispongono bandi per l'attuazione delle misure

- ▶ Aiuti per investimenti produttivi in linea con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile
- ▶ Conversione ai sistemi di eco-gestione e all'acquacoltura biologica
- ▶ Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
- ▶ Metodi per l'acquacoltura compatibili con obblighi ambientali definiti nelle aree Natura 2000
- ▶ Acquacoltura che include interventi per la conservazione e la protezione della biodiversità
- ▶ Assicurazione degli stock acquicoli: il FEAMP può contribuire a un'assicurazione che copra le perdite per disastri naturali, eventi climatici avversi, peggioramento della qualità/quantità acque, malattie, altre cause fuori dalla responsabilità del produttore



Art. 47. Innovazione



Per promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi volti a:

- a) **sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo** nelle imprese acquicole, che, in particolare, riducono l'impatto sull'ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
- b) **sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole** con un buon potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- c) **esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.**



Art. 48: Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

Il FEAMP può sostenere:

- a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- b) la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;
- c) l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
- d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse;
- f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
- g) il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;
- h) la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari
- i) investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita
- j) la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua;
- k) l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

Articolo 49 *Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza*

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e di ridurre l'impatto negativo ambientale dei loro interventi, il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi:

a) la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole (è concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico o ad altre entità, selezionati dallo Stato membro per istituire i servizi di consulenza aziendale);

b) l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica (concesso esclusivamente a PMI o organizzazioni del settore dell'acquacoltura, comprese organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura).

a) le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto unionale e nazionale in materia di **protezione ambientale**, nonché le esigenze della **pianificazione dello spazio marittimo**;

b) **la valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 2011/92/EU del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat)**

c) le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto nazionale e unionale in materia di **salute e benessere degli animali** acquatici o di **salute pubblica**;

d) le norme in materia **di salute e sicurezza** basate sulla normativa unionale e nazionale;

e) le strategie aziendali e di mercato.

Articolo 50 *Promozione del capitale umano e del collegamento in rete*

1. Al fine di promuovere il capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:
 - a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura e la riduzione dell'impatto ambientale degli interventi di acquacoltura;
 - b) il miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione della sicurezza sul lavoro;
 - c) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

Articolo 51 *Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura*

1. Al fine di contribuire allo **sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura e di ridurre l'impatto ambientale degli interventi**, il FEAMP può sostenere:

a) l'identificazione e la **mappatura** delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio, e l'identificazione e la mappatura delle zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell'ecosistema;

b) il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti dell'acquacoltura e ridurre l'impatto ambientale negativo dell'acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque;

c) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma *della direttiva 2009/147/CE “Uccelli”* o *della direttiva 92/43/CEE “Habitat”* al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura;

d) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie ai sensi dell'*articolo 10 della direttiva 2006/88/CE* (condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali **d'acquacoltura**). Tali azioni possono contemplare l'adozione di piani d'azione per i molluschi volti alla protezione, al ripristino e alla gestione, compreso il sostegno ai produttori di molluschi per la conservazione dei banchi e dei bacini imbriferi naturali di molluschi.

Articolo 52 *Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile*

1. Al fine di **favorire l'imprenditoria** in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi acquacoltori.

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:
 - a) **possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate;**
 - b) **creino per la prima volta una microimpresa o una piccola impresa acquicola mettendosi a capo di tale impresa;**
 - c) **presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività acquicola.**

3. Al fine di acquisire competenze professionali adeguate, gli operatori che fanno il loro ingresso nel settore dell'acquacoltura possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) (**formazione**).

Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

1. Al fine di **promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura biologica** o efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere:

a) **la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica** ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e conformemente al *regolamento (CE) n. 710/2009* della Commissione ;

b) **la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS)** istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.

3. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS.

EMAS: strumento volontario creato dalla Comunità europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale.

Articolo 54 *Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di **un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali**, il FEAMP può sostenere:
 - a) metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
 - b) i costi direttamente associati alla **partecipazione ad azioni di conservazione ex situ** e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;
 - c) interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), è erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per le perdite di reddito
3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano per un periodo minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto unionale e nazionale. I benefici ambientali dell'intervento sono comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di intervento specifico. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/o il mancato guadagno.

Articolo 55 *Misure sanitarie*

1. Il FEAMP può sostenere la compensazione versata ai molluscoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento **esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.**
2. Il sostegno può essere concesso **solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:**
 - ◆ a) la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o
 - ▶ b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta **superi il 25%** del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui la raccolta è stata sospesa.
3. L'indennità può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.

Articolo 56 *Misure relative alla salute e al benessere degli animali*

1. Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, tra l'altro in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere:

- a) i costi per il controllo e **l'eradicazione** delle malattie nel settore **dell'acquacoltura** conformemente al *regolamento (UE) n. 652/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;
- b) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;
- c) **le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari;**
- d) studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;
- e) **la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri;**
- f) **la compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20% o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.**

Articolo 57 *Assicurazione degli stock acquicoli*

1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può contribuire a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti eventi:

- a) calamità naturali;
- b) eventi climatici avversi;
- c) improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;
- d) malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile.

2. Il verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 1 nel settore acquicolo è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

4. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30% del fatturato annuo dell'acquacoltore, calcolato sulla base del fatturato medio dell'operatore dell'acquacoltura nel corso dei tre anni civili precedenti l'anno in cui si sono verificate le perdite economiche.

Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1. Il FEAMP può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
 - a) che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
 - b) che **migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;**
 - c) che sostengono la **trasformazione** delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
 - d) che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
 - e) che si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;
 - f) che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

f)

Con una dotazione finanziaria di 2,2 milioni di euro, **l'assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca del Lazio** ha dato il via al bando del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 2014-2020 (misura 5.69), per sostenere la trasformazione dei prodotti della pesca e **dell'acquacoltura**.

CONCLUSIONI

- ❑ Dalle varie misure previste dal FEAMP possono sorgere Interessanti prospettive di lavoro per gli agronomi, anche in collaborazione con altre professionalità (biologi marini, ingegneri, commercialisti)
- ❑ Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSN, supportati anche dai finanziamenti FEAMP, può essere favorito dal lavoro dei dottori agronomi, per la loro visione **d'insieme** che non sempre può trovarsi in colleghi di altre discipline
- ❑ Infine buone opportunità potrebbero sorgere nel supporto alle imprese/PMI per aderire ai bandi avviati dalle Regioni

A tutto ciò si devono aggiungere altre possibilità di lavoro (senza essere esaustivi...):

- Aspetti fiscali e previdenziali **dell'acquacoltura**
- Certificazione di processo e di qualità
- Analisi di mercato
- Promozione del prodotto e sua qualificazione



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

